



D. LGS. 196/2003 - TRATTAMENTO DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA

Principali fonti normative di riferimento

✓ **Legge 29 dicembre 1993, n. 580** – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura- e successive modificazioni.

✓ **D.M. 4 agosto 2011, n. 155** – Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23.

✓ **D.M. 4 agosto 2011, n. 156** – Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell'articolo 12 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

Art. 65 (diritti politici e pubblicità di organi) e art. 67 (attività di controllo e ispettive) del D. Lgs. n.196/2003; art. 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156: Finalità indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei Consigli Camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, nonché per l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi delle Camere di commercio.

Tipi di dati trattati:

Dati idonei a rivelare le convinzioni politiche e sindacali (art. 4, comma 1, lett. d), D.lgs n. 196/2003); dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.lgs n. 196/2003).

Tipi di operazioni eseguibili:

Raccolta presso l'interessato e presso terzi.

Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie.

Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Comunicazione all'ufficio di Presidenza della Regione Basilicata per l'adozione del provvedimento di nomina (riferimenti normativi: Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni; D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 5). Si tratta dei dati presentati dalle associazioni di categoria, sindacali o di rappresentanza dei consumatori, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. 4 agosto 2011, n. 156; tali elenchi restano presso la Camera di commercio della Basilicata per le eventuali verifiche richieste dal Presidente della Regione (art. 5, comma 3 e art. 7, comma 3 del D.M. n. 156/2011).

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte del Titolare del trattamento, indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, relativa alla designazione dei componenti, sono individuati dal presente documento.

Parte dei trattamenti sono svolti con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere, che opera come responsabile esterno del trattamento dati per ciascuna Camera di commercio.



I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. 156 del 2011 sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dal Titolare del trattamento anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello stesso D.M.

Il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata del mandato del Consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla Camera di commercio.

La decifrazione dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da apposite disposizioni.

L'apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 è regolata da apposita procedura formalizzata, con la quale si definiscono i casi nei quali si procede all'apertura delle buste pervenute, le modalità di estrazione di copie di documenti, la modalità di stesura del processo verbale degli accessi, le procedure in caso di decifrazione dei documenti informatici crittografati, la procedura per l'accesso agli atti del procedimento.

Il trattamento consiste nello svolgimento dei trattamenti indicati in rapporto alle procedure di designazione e nomina e all'attività degli organi camerale (Consiglio, Giunta, Consulte, Commissioni, Gruppi di lavoro), e quindi nelle seguenti operazioni:

1. verifica delle consistenze di imprese e occupati ai fini della rappresentatività delle associazioni di categoria e verifica delle consistenze degli iscritti ai fini della rappresentatività di organizzazioni sindacali e di consumatori;
2. verifica della insussistenza, in capo ai soggetti designati dalle organizzazioni di cui sopra, di cause ostative alla nomina;
3. verifica della sussistenza del rapporto di immedesimazione dei soggetti considerati con le organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni chiamate a designare i componenti del Consiglio Camerale;
4. verifica della sussistenza dei requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio del mandato di amministratore della Camera di commercio.

Nell'ambito di tali trattamenti, rilevano dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere sindacale di categoria. Tali dati vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione Basilicata, competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

Le informazioni di cui sopra sono contenute nelle dichiarazioni rese ai fini della candidatura trasmessa dalle organizzazioni competenti ai fini della partecipazione al Consiglio Camerale. Ulteriori strumenti di conoscenza possono essere le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 ed i certificati generali del casellario giudiziale che vengono utilizzati nell'istruttoria eventualmente svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione Basilicata, competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati considerati non sono, di norma, oggetto di diffusione. I nominativi dei consiglieri camerale sono oggetto di pubblicazione sui siti web delle Camere di Commercio e, integrati dai curricula vitae e dai dati forniti dagli interessati, ai fini della normativa in materia di trasparenza e in ottemperanza alle specifiche disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e/o se richiesto dagli interessati.

Resta salva la necessità che l'eventuale pubblicazione dei dati risponda ad esigenze di pubblico interesse e non confligga con la salvaguardia del diritto di riservatezza degli interessati.